



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.4.2009
COM(2009) 195 definitivo

2009/0058 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la
stabilità.**

RELAZIONE

- (1) Nell'ambito della riforma degli strumenti finanziari dell'azione esterna per il 2007-2013, che sostituisce oltre 30 strumenti giuridici diversi con sette nuovi strumenti, il regolamento (CE) n. 1717/2006 del 15 novembre 2006 ("il regolamento") ha istituito lo strumento per la stabilità ("l'IfS") per consentire alla Comunità di dare una risposta coerente e integrata alle crisi in corso e a quelle incombenti, mediante uno strumento giuridico unico con procedure decisionali semplificate.
- (2) Il riesame dell'attuazione del regolamento a norma dell'articolo 25 può comprendere proposte legislative laddove la Commissione abbia concluso, in esito al riesame stesso, che occorre apportare determinate modifiche al regolamento. Questo si è verificato per l'IfS.
- (3) Il 15 novembre 2006, giorno dell'adozione del regolamento IfS, il Consiglio e la Commissione hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui *"concordano che nulla nel presente regolamento intende pregiudicare le posizioni prese nella causa 91/05. Fino a quando la Corte di giustizia non avrà deciso in merito a tale causa, la Commissione non cercherà di adottare misure a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, punto i). Il Consiglio e la Commissione convengono che nell'ambito del riesame del regolamento che istituisce uno strumento per la stabilità, secondo quanto stabilito nel suo articolo 25, sarà riveduto, se del caso, il campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, punto i), in base ad una proposta della Commissione, alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-91/05 (Commissione contro Consiglio)"*¹.
- (4) Il 20 maggio 2008 la Corte europea di giustizia ha annullato la decisione del Consiglio 2004/833/PESC del 2 dicembre 2004, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro ("la causa ECOWAS")². La Corte ha stabilito che le misure di lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro possono essere attuate dalla Comunità nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo.
- (5) Sulla base della dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione, occorre pertanto proporre una revisione dell'articolo 3, paragrafo 2, punto i) per allinearla con la giurisprudenza della Corte. Per lo stesso motivo, occorre modificare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sull'azione a sostegno della lotta contro i traffici illeciti inserendo un riferimento esplicito alle "armi leggere e di piccolo calibro".
- (6) L'articolo 17 del regolamento preclude la partecipazione dei partner di paesi sviluppati che non appartengano all'UE o al SEE alle azioni a sostegno dello sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi (preparazione alle crisi) di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. Di conseguenza, i partner che potrebbero partecipare a misure di risposta alle crisi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento non possono partecipare alla preparazione alle crisi a norma dell'articolo 17. Questa incoerenza ostacola notevolmente la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 3. Si propone

¹ Documento del Consiglio 14010/06 ADD 1 del 27.10.2006.

² CGCE, Causa C-91/05 (ECOWAS).

pertanto di aprire su base globale la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, regola che vale già per la partecipazione alle misure di cui all'articolo 3 a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, in modo da allineare le disposizioni sulla partecipazione e sulle norme di origine applicate al sostegno per la risposta alle crisi con quelle riguardanti la preparazione alle crisi.

- (7) A norma dell'articolo 24 del regolamento, non più di 7 punti percentuali dell'importo di riferimento globale possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1). La quota della dotazione finanziaria destinata alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si è dimostrata però insufficiente e dev'essere aumentata visti i numerosi settori contemplati dall'articolo 4, paragrafo 1, pochi dei quali possono essere gestiti in modo efficace, anche attraverso programmi a obiettivi molteplici, con le scarse risorse disponibili. Lo sviluppo di azioni efficaci in materia di infrastrutture critiche, rischi per la salute pubblica e risposte globali alle minacce transregionali richiede misure più sostanziali che garantiscano una reale incidenza, visibilità e credibilità. Lo sviluppo di azioni transregionali complementari alle dotazioni nazionali e regionali richiede inoltre finanziamenti sufficienti per raggiungere una massa critica. Gli stanziamenti iscritti finora in bilancio (9 milioni di euro nel 2007, 10 milioni di euro nel 2008 e 13 milioni di euro 2009) e il limite del 7% di cui all'articolo 24 del regolamento non consentono di raggiungere questi obiettivi. Si propone pertanto di aumentare la quota massima per le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dal 7% al 10%.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1, e l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità⁴ era permettere alla Comunità di dare una risposta coerente e integrata alle crisi in corso e a quelle incombenti, utilizzando uno strumento giuridico unico con procedure decisionali semplificate.
- (2) In esito al riesame di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1717/2006 si è concluso che occorre proporre determinate modifiche al regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 dev'essere allineato con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (grande sezione) del 20 maggio 2008 (Causa C-91/05) in cui si stabilisce che le misure di lotta contro la proliferazione e l'uso illecito delle armi leggere e di piccolo calibro e l'accesso alle stesse possono essere attuate dalla Comunità nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo, e quindi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1717/2006.
- (4) Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e migliorare la coerenza, si deve autorizzare la partecipazione su base globale all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, regola che si applica già alle misure di cui all'articolo 3, in modo da allineare le disposizioni sulla partecipazione e sulle norme di origine per l'assistenza alla risposta alle crisi con quelle riguardanti la preparazione alle crisi.

³ Parere del Parlamento europeo del XXXX 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del XXXX 2009.

⁴ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

- (5) La quota della dotazione finanziaria indicata nell'articolo 24 per le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si è dimostrata insufficiente e dev'essere aumentata. Solo pochi dei numerosi settori contemplati possono essere gestiti in modo efficace, anche attraverso programmi a obiettivi molteplici, con le scarse risorse disponibili. Lo sviluppo di azioni efficaci in materia di infrastrutture critiche, rischi per la salute pubblica e risposte globali alle minacce transregionali richiede misure più sostanziali che garantiscano una reale incidenza, visibilità e credibilità. Lo sviluppo di azioni transregionali complementari alle dotazioni nazionali e regionali richiede inoltre finanziamenti sufficienti per raggiungere una massa critica. Per favorire ulteriormente il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, occorre aumentare dal 7% al 10% la percentuale massima della dotazione finanziaria globale destinata alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
- (6) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, vista l'entità dell'azione richiesta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in base al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è così modificato:

(1) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:

“i) il sostegno a misure per affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da fuoco e dell'accesso ad esse; tale sostegno può comprendere anche attività d'indagine, assistenza alle vittime, programmi di sensibilizzazione, sviluppo di capacità giuridiche e amministrative e di buone prassi.”

(2) All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

“a) il rafforzamento della capacità di far rispettare le leggi, delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi da fuoco, leggere e di piccolo calibro e materiali esplosivi, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti.”

(3) All'articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Nel caso delle misure di assistenza straordinaria e dei programmi di intervento transitori di cui all'articolo 6 e nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.

5. Nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei

paesi in transizione quali definiti dall'OCSE, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi altro paese ammissibile a norma della strategia pertinente e alle stesse si estendono le norme di origine.”

(4) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 2 062 000 000 euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Per il periodo 2007-2013:

- a) non più di 10 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1);
- b) non più di 15 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 2);
- c) non più di 5 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 3).”

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente
[...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]